



PROVINCIA di LECCE

Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica
ambiente@cert.provincia.le.it

COMUNE di CORIGLIANO D'OTRANTO

ufficioprotocollo.comune.corigliano@pec.rupar.puglia.it

COMUNE di SOLETO

protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it

ASL Lecce

dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

REGIONE PUGLIA

Servizio Attività Estrattive
serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it

MOV.EDIL Strade di Frisullo Vittoria e & S.n.c.

LUPERTO Asfalti S.r.l.

lupertoasfalti@cgn.legalmail.it
veronica.bergamo@ingpec.eu

OGGETTO: **MOV.EDIL Strade di Frisullo Vittoria e & S.n.c. e LUPERTO Asfalti S.r.l.** - Procedimento ex art. 19 e art. 29 co. 3 del D.Lgs. 152/2006 per la cava di calcare ubicata in località *Parziale Grande* dei comuni di Corigliano d'Otranto e di Soleto, autorizzata con D.D. n. 390 del 26/11/2014 dell'Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia e successiva D.D. n. 1 del 09.01.2023.
Parere ARPA Puglia

Rif.: *Nota Provincia di Lecce prot. n. 32879 del 29.08.2023 (prot. ARPA Puglia n. 57477 del 29.08.2023)*

Con riferimento al procedimento in oggetto, analizzata la documentazione integrativa prodotta dal proponente e trasmessa tramite pec del 26/07/2023 (acquisita al prot. ARPA Puglia n. 53003 del 27/07/2023) si rappresentano nel seguito le valutazioni tecniche di competenza.

In ordine alla richiesta della scrivente Agenzia (cfr parere ARPA Puglia prot. n. 35981 del 12/05/2023) di estendere il piano di recupero alle aree di pertinenza, il proponente ha riscontrato che nelle particelle catastali n. 231 e n. 232 (fg. n. 5) insistono altre attività produttive; nello specifico un impianto di produzione di conglomerato bituminoso e un impianto di produzione di calcestruzzi, quest'ultimo gestito dalla Ditta Salento Beton s.r.l. titolare di un contratto di affitto dell'area. Per far sì che tali attività possano continuare a esercire, il proponente intende avanzare formale richiesta di stralcio di tali aree dall'area di cava secondo le procedure previste dall'art. 19 della L.R. 22/2019. Su tali impianti insistenti nel perimetro del sito la scrivente Agenzia aveva richiesto specifiche sulle attività in essere e sui titoli autorizzativi. Il proponente ha trasmesso quindi le varie autorizzazioni comunali urbanistico-edilizie in essere oltreché l'AUA n. 324 del 17/02/2014 (che ricomprende l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e l'autorizzazione

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



allo scarico delle acque meteoriche, rispettivamente ex artt. 269 e 113 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) limitatamente all'impianto di produzione di calcestruzzi della Salento Beton s.r.l..

Il proponente ha accolto quanto richiesto nel precedente parere ARPA Puglia in merito all'esecuzione, da parte propria, di un controllo supplementare sulle **terre e rocce da scavo** in ingresso nel sito di cava oggetto di recupero. Si chiede pertanto all'A.C. Provincia di Lecce di inserire nell'atto di determinazione tale indicazione sotto forma di prescrizione, così come rappresentata nella valutazione ARPA Puglia prot. n. 35981 del 12/05/2023.

In merito alla richiesta di comunicare preventivamente il **cronoprogramma** dei trasporti in cava con indicazione dei siti di produzione attivi, delle stime quantitative in ingresso e della ragione sociale dei produttori e trasportatori il proponente, nel declinare tale richiesta, adduce motivazioni legate al breve periodo (15 giorni) di anticipo che i produttori hanno per comunicare i dati richiesti. Inoltre ritiene che non sia possibile prevedere i cantieri avviati e quali saranno i produttori delle terre e rocce da scavo in ingresso nel sito di cava. A riguardo si osserva che le informazioni richieste possono essere trasmesse qualora note e con il dovuto preavviso – almeno 1 mese prima (es. di un sito già attivo da cui originano terre e rocce destinate a essere utilizzate come sottoprodotti nella la cava in oggetto); laddove invece ancora non prevedibili si dovrà procedere alla formale comunicazione delle informazioni richieste, non appena reperibili. Si chiede all'A.C. Provincia di Lecce di inserire nell'atto di determinazione tale prescrizione, espressa nella valutazione ARPA Puglia prot. n. 35981 del 12/05/2023.

In merito all'ulteriore **misura di mitigazione** proposta dalla scrivente Agenzia, consistente nell'**inerbimento dei cumuli di terreno** asportato e depositato per il successivo utilizzo, il proponente ha dichiarato che: *"[...] Il terreno vegetale, pertanto, sarà posizionato sul fondo cava, a una quota media di circa 56,00 mt s.l.m., a una profondità di circa 30 metri dal piano campagna. In tal modo, i fronti di cava costituiranno una barriera naturale alla diffusione delle polveri dovute all'azione delle correnti eoliche e potrà non essere necessario procedere all'inerbimento tramite idrosemina dei cumuli in oggetto."* Nel condividere la previsione di spostamento dei cumuli di terreno a delle quote inferiori nel sito di cava, parzialmente schermate dalle correnti eoliche, si chiede tuttavia di prevedere l'inerbimento dei cumuli se, in occasione dei monitoraggi ambientali delle poveri totali sospese (PTS) e delle frazioni sottili (PM₁₀ e PM_{2,5}), si rilevassero valori di concentrazione delle polveri oltre il valore limite o cmq oltre la media.

In merito alla gestione delle acque meteoriche, nel prendere atto delle motivazioni del proponente, si rappresenta che sebbene nella fattispecie non si applichino le previsioni di cui al R.R. 26/2013 e s.m.i. la scrivente Agenzia chiedeva il recupero e il successivo stoccaggio delle acque meteoriche per soddisfare le necessità irrigue delle specie vegetazionali per i primi 5 anni post impianto. Il proponente valuterà quindi l'opportunità di recuperare e stoccare le acque meteoriche ovvero approvvigionarsi completamente tramite autobotte.

In merito al monitoraggio della matrice **ATMOSFERA**, il proponente non ha accolto la richiesta della scrivente circa l'inserimento dei parametri **PM₁₀ e PM_{2,5}** nei monitoraggi riportando le seguenti motivazioni: *"[...] in quanto queste ultime non possono essere confrontate con i limiti di natura statistica (quindi associati ad un anno di dati) previsti dal D.Lgs. 155/2010"*. Nel ribadire quanto già espresso nel precedente parere ARPA Puglia (prot. n. 35981 del 12/05/2023) e chiedere all'A.C. che tale richiesta sia inserita nel determinato autorizzativo quale prescrizione, si precisa che il monitoraggio delle frazioni sottili (PM₁₀ e il PM_{2,5}) non è richiesto per fini statistici ma per finalità di monitoraggio conoscitivo-ambientale. A tal riguardo si esplicitano le norme tecniche da seguire: UNI EN 12341:2014 – "Aria Ambiente – Metodo gravimetrico di riferimento per la determinazione della concentrazione in massa di particolato sospeso o PM₁₀ o PM_{2,5}".

In merito alle matrici **RUMORE** e **VIBRAZIONI** si rimanda a quanto riportato nella valutazione dell'U.O.S. Agenti Fisici del Dipartimento ARPA di Lecce prot. n. 59960 dell'11.09.2023 in allegato alla presente.

Per quanto riguarda il monitoraggio delle **ACQUE SOTTERRANEE** il proponente ha accolto la richiesta della scrivente Agenzia inerente la ricerca dell'intero set analitico previsto dalla Tabella 2, Allegato 5 alla Parta IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. Si chiede di inserire tale tabella, esplicitandone parametri, unità di misura e valori limite di legge (CSC) nell'apposito par. 2.5 – Ambiente idrico del PMA (ALL. N PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE - rev. 01).

Per quanto tutto sopra esposto si chiede di modificare e aggiornare il PMA.

Il parere favorevole dell'Agenzia è subordinato al perentorio rispetto di quanto richiesto.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce

Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Si rimette per il prosieguo.

Il funzionario incaricato
dott. Ivan Polo

Il Dirigente
dott. geol. Oronzo Simone

Il Direttore DAP Lecce f.f.
dott. Antonio D’Angela



Comunicazione interna
Documento firmato digitalmente

[Co. Att.: V4_CM]

- Al Funzionario Istruttore del Servizio Territoriale
 Dr. Ivan Polo
- E p.c. T.I.F. UOS Agenti Fisici
 Dirigente della UOS Agenti Fisici
 Dirigente della UOC Servizio Territoriale
 Direttore del Dipartimento

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., integrata con procedimento ex art. 29 comma 3 del medesimo decreto, per la cava di calcare ubicata in località “Parziale Grande” dei comuni di Corigliano d’Otranto e di Soleto, autorizzata con D. D. n. 390 del 26/11/2014 dell’Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia. Proponenti: Luperto Asfalti S.r.l. e Mov. Edil Strade di Frisullo Vittoria & C. S.n.c. - Contributo Istruttorio U.O. Agenti Fisici sulla documentazione integrativa prodotta dal proponente.
Rif.: Provincia di Lecce prot. n. 32879 del 29/08/2023, acquisito al prot. ARPA Puglia n. 57477 del 29/08/2023.

Con la nota identificata in epigrafe relativa al procedimento in oggetto, la Provincia di Lecce - Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, ha comunicato l’avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa completa, come richiesta da Arpa Puglia al Proponente, reperibile al link¹. Di seguito si fornisce il contributo istruttorio per le tematiche ambientali **“Rumore e Vibrazioni”**, ai riscontri forniti dal Proponente alle osservazioni riportate nel precedente parere di questa U. O. AFLE ns. prot. n. 35606 del 11/05/2023.

1/1

SEZIONE A – RUMORE

In relazione a tale componente si sono valutati i seguenti elaborati trasmessi alla Provincia di Lecce il 27/07/2023:

- 1 A. 2023-05_ALL_I_integr_RT_ACUSTICA_LUPERTO_ASFALTI_PREVISIONALE-signed;
- 2 A. ALL N_exArt29_PMA_REV01.pdf.

La valutazione acustica previsionale, documento **1 A.** in elenco, elaborata dal TCA Ing. Leo Tommasi, datata giugno 2023, ha recepito tutte le osservazioni riportate nel predetto ns. parere, fornendo esaurienti argomentazioni riguardo la conformità delle immissioni rumorose prodotte dalle lavorazioni in cava, ai limiti di zona da rispettare, che in ambiente esterno sono quelli indicati in Tabella VI del DPCM 01/03/1991² per **“Tutto il territorio nazionale”** pari a 70 dB(A) in periodo diurno e 60 dB(A) in periodo notturno, mentre in ambiente abitativo sono i valori limite del criterio differenziale indicati nell’art. 4 del DPCM 14/11/1997³. Per ciò che attiene il PMeC, documento **2 A.** in elenco, è stato precisato quanto richiesto nel ns. suddetto parere, rispetto ai parametri acustici da misurare, i periodi di monitoraggio, la durata e frequenza delle misure e la geo referenziazione dei punti di misura individuati, nonché le azioni di mitigazione per ridurre e/o contenere l’impatto acustico.

¹ https://www.provincia.le.it/art29_VER_MOVEDIL
² D.P.C.M. 1 marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.
³ D.P.C.M. 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.



SEZIONE B. VIBRAZIONI

In relazione a tale componente si sono valutati i seguenti elaborati trasmessi alla Provincia di Lecce il 07/08/2023:

- 1 B.** Relazione vibrazioni UNI 9916;
- 2 B.** Relazione_vibrazioni_UNI_9614.

Lo studio degli effetti delle vibrazioni prodotte dai macchinari e dalle attrezzature da utilizzare e dall’uso di esplosivo in cava, finalizzato a valutare i disturbi sui recettori e sugli edifici interessati, risulta adeguato a quanto richiesto con il ns. parere sopra citato e alle Norme Uni di settore. L’elaborazione delle misure vibrometriche svolte dai Tecnici incaricati dal Proponente nelle giornate lavorative di cava del 29/06/2023 e del 25/07/2023, in particolare in quest’ultimo giorno era stata pianificata un’attività di esplosione, ha portato a ritenere le vibrazioni trasmesse negli edifici interessati durante tutte le lavorazioni in cava, non in grado di creare disturbo ai sensi della norma UNI 9614:2017. Per quanto esaminato nulla da osservare.

Per tutto quanto sopra rappresentato, è possibile esprimere una valutazione positiva alla gestione da parte del proponente delle componenti ambientali trattate, condizionata all’effettiva attuazione di tutti gli interventi proposti nell’interesse pubblico di tutela ambientale.

Si rimette per quanto di competenza.

Il Funzionario Incaricato
TCA Dr. Antonio S. Renna